



Comune di Limana

Provincia di Belluno Via Roma 90 –32020 LIMANA (BL)

☎0437 966111 📠fax 0437 966166

e-mail: limana@valbelluna.bl.it

P.E.C.: limana.bl@cert.ip-veneto.net

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART.20 DELLA L.R. 6/2015

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. _____ del _____

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 01 – OGGETTO

ART. 02 – OBIETTIVI

ART. 03 – DEFINIZIONI

ART. 04 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 05 – SICUREZZA DEI LOCALI

CAPO II – SALE GIOCHI

ART. 06 – APERTURE DI SALA GIOCO

ART. 07 – CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 08 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 09 – ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 10 – VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

ART. 11 – VARIAZIONI DI SUPERFICIE

ART. 12 – ORARI

CAPO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 13 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' I POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

CAPO IV ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

ART.14 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

ART.15 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 16 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

CAPO V – ORARI E SANZIONI

ART. 17 – ORARI DI ESERCIZIO

ART. 18 - SANZIONI

CAPO VI – DISCIPLINA TRANSITORIA

ART.19 – DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 01 – OGGETTO

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nell'art.20 della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).

ART. 02 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti fenomeni di dipendenza.

2. Ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi sensibili di cui al successivo art.4, comma 1, lettera b).

ART. 03 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti* e si considerano tali:

- 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo ecc.);
- 2) gli apparecchi o congegni da trattenimento ossia dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

I. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

II. apparecchi di cui all'art.110 co. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV del

- D.P.R. 26.10.1972 n.640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- III. apparecchi di cui all'art.110 co. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1,00 euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - IV. apparecchi di cui all'art.110 co. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - V. apparecchi di cui all'art.110 co. 7 lett. c) bis: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - VI. apparecchi di cui all'art.110 co. 7 lett. c) ter: apparecchi meccanici o elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza l'introduzione di denaro ma con l'utilizzo a tempo o a scopo.
- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100,00 euro, escluse le macchine vidi matrici per i giochi gestiti dalla Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.L.P.S.*:
- I. bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - II. ristoranti, osterie trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - III. stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - IV. alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - V. circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n.235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - VI. agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art.38 commi 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n.233, convertito dalla L. 4.8.2006 n.248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S.);

- VII. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n.29 (in possesso di licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S.);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande
 - g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n.114 e dalla L.R. Veneto 28.12.2012 n.50;
 - i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova, e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
 - j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
 - k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento;
 - l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita o quello orario per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 04 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S.; inoltre:

- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle altre attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- b) non possono essere installati in esercizi che si trovino entro il limite di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri istituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, socio-sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, sportelli bancomat e da altre sale da gioco. Il Comune ha il potere di intervenire, individuando, se necessario, ulteriori luoghi sensibili.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, co.6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.12 o la S.C.I.A. relativa all'installazione degli apparecchi da gioco presentata ai sensi dell'art.19 della L. 7.8.1990 n. 241 e la tabella dei giochi proibiti, che

menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art.110 del T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da trattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 10 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

8. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 05 – SICUREZZA DEI LOCALI

1 Il Servizio Tecnico del Comune rilascia un parere sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate all'art.7 lettera c) e 15 lettera c) effettuando l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

CAPO II – SALE GIOCHI

ART. 06 – APERTURA DI SALA GIOCHI

1. L'attività di Sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

2. L'apertura di sale giochi è ammessa solo nel Capoluogo e non nelle frazioni.

3. Non è ammessa l'apertura di sale giochi in locali che si trovino entro il limite di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri istituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, socio-sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, sportelli bancomat, altre sale da gioco e da ulteriori luoghi sensibili che il Comune potrà individuare in riferimento a quanto previsto all'art.2 comma1 del presente Regolamento.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al precedente comma, essa deve essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso

pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d'ingresso del luogo sensibile individuato.

5. La licenza per l'apertura di sale giochi è rilasciata, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico - edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

6. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

- a) i locali devono avere una superficie non inferiore a mq. 80 e non superiore a mq. 150;
- b) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità e a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n.13 e al D.M. LL.PP. 14.6.1989 n.236;
- c) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.M. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n.81 e ss.mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008 n.37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- d) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art.153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., per tale motivo le eventuali vetrate e/o porte di accesso o finestre dovranno essere visibili dall'esterno e perfettamente trasparenti e non potranno, pertanto, essere schermate in alcun modo con manifesti, pubblicità o altri metodi similari tali da non consentire la visibilità all'interno del locale;
- f) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizi commerciale o attività;
- g) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico, dimostrata attraverso idonea documentazione redatta da tecnico specializzato;
- h) i locali siano posti sulla pubblica via ed esclusivamente al piano terra;
- i) i locali siano dotati di un sistema di videosorveglianza, al fine di evitare ai minori l'utilizzo degli apparecchi e congegni da trattenimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

ART. 8 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).

2. I congegni da trattenimento di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 9 – ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante se società), e i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio con indicazione degli identificativi catastali;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da trattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
 - c) n.1 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
 - d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
 - e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art.7, lett. c) del presente Regolamento;
 - f) certificato di prevenzione incendi come previsto al punto 65 dell'Allegato I del D.P.R 1 agosto 2011, n.151;
 - g) eventuale atto di accettazione nomina del rappresentante;
 - h) copia del documento di identità in corso di validità;
 - i) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Prima del rilascio della licenza, su richiesta del Comune, dovranno essere presentati:
 - a) La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.200 n.445, concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti AAMS in tema di contingentamento.
 - b) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110 co. 6 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
 - c) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
 - d) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art.4, comma 7, del presente Regolamento.
5. La documentazione mancata dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

ART. 10. – VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata al Comune competente.

ART. 11 – VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa domanda, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

2. A tale domanda dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- c) n. 1 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare e alla natura e al numero degli apparecchi da trattenimento da installare;
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela calcolati sulla nuova superficie;
- g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art.7 lett. c) del presente Regolamento.

ART. 12 – ORARI

1. Durante l'arco della giornata l'utilizzo dei dispositivi di intrattenimento non dovrà superare le 8 ore. Il titolare ha l'obbligo di esporre all'esterno e all'interno del locale, in modo ben visibile, un cartello indicante gli orari di apertura della sala gioco e di funzionamento degli apparecchi.

2. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso.

CAPO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 13 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli art.86 e 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 lett. a) e c), nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in particolare:

- a) la segnalazione di inizio attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.L.P.S. deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale;
- b) Nella segnalazione devono essere indicati:

- I. le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società/associazione), e i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - II. l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - III. l'istanza sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.200 n.445, concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti AAMS in tema di contingentamento;
 - IV. n.1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco;
 - V. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società/associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) Alla domanda devono essere allegati:
- I. copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
 - II. copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
 - III. l'impegno del titolare dell'applicazione delle misure di cui all'art.7 lett. g) del presente Regolamento.

2. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata.

CAPO IV – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

ART.14 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S., previa presentazione dell'istanza con le modalità di cui all'art.16 del presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART.15 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) possedere una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1,00 ogni mq 2,50 dell'intera area di vendita, oltre agli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente;
 - b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità e a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n.13 e al D.M. LL.PP. 14.6.1989 n.236;
 - c) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.M. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n.81 e ss.mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008 n.37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- d) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) rispettare la normativa in materia di impianto acustico.

ART.16 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza per ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante se società), e i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio con indicazione degli identificativi catastali;
- c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- c) n. 1 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti AAMS in tema di contingentamento;
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art.7 lett. c) del presente Regolamento;
- g) certificato di prevenzione incendi come previsto al punto 65 dell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151;
- h) copia del documento di identità in corso di validità;
- i) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
- j) l'impegno del titolare dell'applicazione delle misure di cui all'art.4, comma 7 del presente Regolamento;

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. La documentazione mancata dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

CAPO V – ORARI E SANZIONI

ART.17 – ORARI DI ESERCIZIO

1. Durante l'arco della giornata l'utilizzo dei dispositivi di intrattenimento non dovrà superare le 8 ore. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico posto su ogni singolo apparecchio.
2. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso.
3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
 - b) obbligo di esposizione all'esterno e all'interno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

ART. 18 - SANZIONI

1. L'inosservanza dell'orario massimo fissato per l'utilizzo dei dispositivi da intrattenimento, all'interno delle sale giochi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 500,00 ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
2. L'inosservanza dell'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 300,00 ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
3. L'inosservanza dell'obbligo di esposizione all'esterno e all'interno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S. comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 100,00 ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
4. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
5. La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 500,00 ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
6. Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria in misura ridotta pari ad € 250,00 ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i..

7. La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l'obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dal Responsabile del Servizio Amministrativo con apposito provvedimento.

8. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 500,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della L. 689/1981e s.m.i., previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.

CAPO VI – DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 19 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 13.